



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARCUCCI e COCIANCICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2013^(*)

Istituzione di un giorno unico di votazione per tutte le consultazioni elettorali

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di dimezzare i costi che lo Stato sostiene per ogni tipo di elezione, concentrando nella sola giornata di domenica il voto per i diversi tipi di consultazione elettorale come avviene nella maggioranza dei Paesi europei. La proposta consentirebbe l'istituzione di un unico giorno di votazione già a partire dal 2014 e rappresenterebbe d'altra parte un utile strumento contro l'astensionismo.

L'Italia è praticamente l'unico paese in Europa che prevede l'apertura dei seggi, durante le elezioni, per una giornata e mezza. Una misura che si è dimostrata inutile per contrastare l'astensionismo e che ha costi per lo Stato molto alti. Le recenti votazioni che si sono svolte in Valle d'Aosta, regione dove si vota in una sola giornata mostrano che l'affluenza alle recenti elezioni regionali è stata del 73 per cento, ovvero più alta del 10 per cento rispetto al primo turno delle contestuali elezioni comunali le cui votazioni proseguivano nella mattinata del lunedì

successivo. Questo esempio è una eloquente conferma del fatto che gli elettori votano se l'offerta politica li convince e non se i seggi sono aperti anche il lunedì.

Il presente disegno di legge è composto da due articoli. L'articolo 1 modifica alcune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abrogando tutte quelle norme che prevedono ulteriori operazioni di voto nella giornata di lunedì (commi da 1 a 7). Inoltre i commi da 8 a 13 dello stesso articolo 1 abrogano tutte disposizioni di legge concernenti le elezioni degli organi elettivi di tutte le amministrazioni locali che prevedono la prosecuzione delle votazioni nella giornata di lunedì. Infine l'articolo 2 estende la disciplina del giorno unico di votazione anche alle elezioni regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Unico giorno di consultazione elettorale ed orari delle operazioni di voto)

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica».

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali».

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto».

4. L'articolo 64-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 64, il presidente,».

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro le ore 14» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 22»;

b) al secondo comma, le parole: «alle ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 22 del lunedì».

7. All'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno»;

b) al comma 4, le parole: «fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali»;

c) al comma 6, le parole: «entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione;» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;».

8. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole: «martedì

successivo alla votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo al giorno di votazione,».

9. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sei».

10. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle ore sei del giorno fissato per la votazione,».

11. L'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è abrogato

12. L'articolo 52 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

«52. - 1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare».

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede».

Art. 2.

(Disposizioni relative alle elezioni regionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali.

